

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)650

Vol. 1978/0252

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

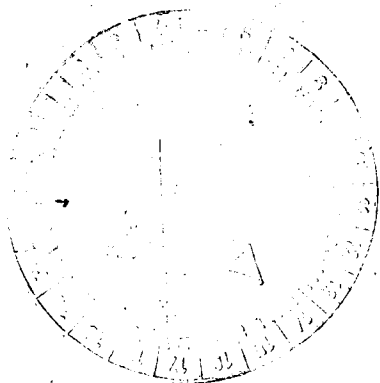
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 650 def.

Bruxelles, 27 novembre 1978



Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75
relativo all'agricoltura del Granducato del
Lussemburgo

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(78) 650 def.

RELAZIONE

1. Il regolamento (CEE) n. 541/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo (1) prevede all'articolo 2 che le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo rimangano applicabili fino a quando avrà realizzata l'armonizzazione dei diritti fiscali specifici sui vini nella Comunità.

L'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma dello stesso protocollo dispone che il Belgio, il Granducato del Lussemburgo e i Paesi Bassi applichino il regime previsto all'articolo 6, terzo comma della Convenzione di Unione Economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921.

L'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 541/70 stabilisce che, in assenza di tale armonizzazione e al più tardi entro il 31 dicembre 1973, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite.

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3535/73 del Consiglio, del 17 dicembre 1973 (2), proroga il suddetto termine fino al 31 dicembre 1974.

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3192/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1974 (3) proroga nuovamente tale termine fino al 31 dicembre 1975.

Il regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975 (4) proroga tale termine finché le imposte di consumo (accise), che nei paesi del Benelux gravano i prodotti delle sottovoci 22.05 CI e CII della tariffa doganale comune, non superano il livello in atto il 1° gennaio 1976.

-
- (1) GU n. L 68 del 2.3.1974, p. 3
 - (2) GU n. L 361 del 29.12.1973, p. 1
 - (3) GU n. L 341 del 20.12.1974, p. 6
 - (4) GU n. L 328 del 20.12.1975, p. 12

Lo stesso regolamento prevede che nel caso in cui le imposte di consumo (accise) sotto qualsiasi forma siano aumentate in qualcuno dei paesi del Benelux, l'esonero fiscale di cui beneficiano, sul mercato dei paesi del Benelux, i vini lussemburghesi non potrà essere superiore a quello in vigore il 1° gennaio 1975.

Questa disposizione, che si ispira alla raccomandazione della Commissione agli Stati membri, del 5 dicembre 1975 relativa alla tassazione dei vini (1), è intesa a far sì che il vantaggio commerciale di cui attualmente beneficiano, sul mercato dei paesi del Benelux, i vini di origine lussemburghese non sia aumentato. Tale aumento potrebbe infatti provocare una distorsione di concorrenza incompatibile con il buon funzionamento del Mercato comune agricolo.

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3166/76 del Consiglio del 21.12.1976 (2) proroga la disposizione del regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio fino al 31 dicembre 1977.

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2875/77 del Consiglio del 19 dicembre 1977 (3) proroga la disposizione del regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio fino al 31 dicembre 1978.

(1) GU n. L 2 del 7. 1.1976
(2) GU n. L 357 del 29.12.1976, p.13
(3) GU n. L 332 del 24.12.1977, p. 3

2. In materia di diritti fiscali specifici, la Commissione ha proposto al Consiglio una direttiva concernente un'accisa armonizzata sul vino (1). Tuttavia il Consiglio non si è ancora pronunciato in materia.
3. Nel 1970 il Consiglio ha adottato il Regolamento (CEE) n. 816/70 relativo alle disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), che istituisce, fra l'altro, un regime d'intervento per i vini da pasto. Tuttavia il mantenimento del regime più favorevole di cui beneficiano sul mercato del Benelux i vini di origine lussemburghese continuerà nei prossimi anni ad avere una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore in questione.

Tale regime non ha ostacolato in misura considerevole la libera circolazione di vini di altre origini negli Stati del Benelux. La capacità di assorbimento di tali mercati è anzi in costante espansione.
4. Poiché nel 1976 il Belgio e i Paesi Bassi hanno instaurato un'imposta di consumo speciale sui vini in questione, si propone di prorogare fino al 31 dicembre 1979 il regime derogatorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del protocollo, pur mantenendo le summenzionate disposizioni del regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio del 16.12.1975.

(1) GU n. C 43 del 27.4.1972

(2) GU n. L 99 del 5.5.1970

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo,

visto il regolamento (CEE) n. 541/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3310/71 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2875/77 (3), in particolare l'articolo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma della Convenzione di Unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921; che l'applicazione di tale regime è stata prorogata dai regolamenti (CEE) n. 541/70, (CEE) n. 3535/73 (4), (CEE) n. 3192/74 (5), (CEE) n. 3310/75, (CEE) n. 3166 (6) e (CEE) n. 2875/77,

fino al momento in cui sarà realizzata l'armonizzazione dei dazi fiscali specifici sui vini nella Comunità e comunque al più tardi fino al 31 dicembre 1978; che tuttavia il Consiglio deve decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abolite;

(1) GU n. L 68 del 25.3.1970, p. 3 (4) GU n. L 361 del 29.12.1973, p. 1

(2) GU n. L 328 del 20.12.1975, p. 12 (5) GU n. L 341 del 20.12.1974, p. 6

(3) GU n. L 332 del 24.12.1977, p. 3 (6) GU n. L 357 del 29.12.1976, p. 13

considerando che l'armonizzazione dei dazi fiscali specifici sui vini nella Comunità non è ancora realizzata; che l'applicazione di detto regime in favore dei vini lussemburghesi continua a presentare una certa importanza per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato;

considerando che, tenuto conto delle altre ragioni menzionate nei regolamenti (CEE) nn. 541/70 e 3310/75, è opportuno prorogare quest'ultimo regolamento

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del "31 dicembre 1978" che figura all'articolo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3310/75, è sostituita con la data del "31 dicembre 1979".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio

Il Presidente

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1